

Allegato 1: Tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

- a) per impianti di potenza > 600 kW

$$\text{TIP: } 60 + \max(0; 180 - Pz)$$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

- b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

$$\text{TIP: } 70 + \max(0; 180 - Pz)$$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

- c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

$$\text{TIP: } 80 + \max(0; 180 - Pz)$$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:

$$\text{TIP}_{\text{Conto Capitale}} = \text{Tip} * (1 - F)$$

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

4. Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g).

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Allegato 2: Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Allegato 3: Requisiti specifici per l'accesso ai benefici

L'ammissione ai benefici di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti a biogas

1. Per gli impianti alimentati a biogas l'accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

I. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:

- a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
- b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;
- d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.

2. Impianti a biomassa

1. Per gli impianti alimentati a biomassa l'accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

- a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm³ (tenore di ossigeno del 6%);
- b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
- c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori *standard* applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all'Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas e biomasse

Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono da considerarsi esaustivi e possono essere aggiornati, decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Tabella 1 - Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Parte A – Sottoprodotti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).

- 1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
 - classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
 - ✓ sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ rifiuti, materiale organico ovvero sottoprodotti da cucina e ristorazione;
 - ✓ sottoprodotti di animali acquatici.
 - classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
 - ✓ tubo digerente e suo contenuto;
 - ✓ farine di carne e d'ossa;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento.
 - Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento
 - effluenti zootecnici;

- paglia;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui e potature di campo delle aziende agricole.

3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide “bifasiche”, acque di vegetazione
- sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
- sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
- sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
- sottoprodotti della lavorazione o della raffinazione di oli vegetali.

Parte B – Prodotti

1) Specie Erbacee annuali

- Avena (*Avena sativa*)
- Barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris*)
- Canapa da fibra (*Cannabis spp.*)
- Canapa del Bengala (*Crotalaria juncea L.*)
- Favino (*Vicia faba minor*)
- Insilato di mais di secondo raccolto (*Zea mays L.*)
- Loiessa (*Lolium spp.*)
- Orzo (*Hordeum vulgare*)
- Rapa invernale (*Brassica rapa L.*)
- Ricino (*Ricinus communis L.*)
- Segale (*Secale cereale L.*)
- Senape abissina (*Brassica carinata L.*)
- Sorgo (*Sorghum spp.*)

- Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
- Trifoglio (*Trifolium* spp.)
- Triticale (*Triticum secalotriticum*)
- Veccia (*Vicia sativa* L.)

2) Specie Erbacee poliennali

- Cactus (*Cactaceae* spp.)
- Canna comune (*Arundo donax* L.)
- Cardo (*Cynara cardunculus* L.)
- Cardo mariano (*Silybum marianum* L.)
- Erba medica (*Medicago sativa* L.)
- Fico d'India (*Opuntia ficus-indica* L.)
- Panico (*Panicum virgatum* L.)
- Penniseto (*Pennisetum* spp.)
- Saggina spagnola (*Phalaris arundinacea* L.)
- Silphium perfoliatum L.
- Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
- Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.)
- Vetiver (*Chrysopogon zizanioides* L.)

Tabella 2 - Elenco dei sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse

Parte A – Sottoprodotti

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).

- 1) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
 - paglia;
 - stocchi;
 - residui di campo delle aziende agricole;
 - sottoprodotti derivati dall'espianto;
 - sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
 - sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
 - potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
 - sottoprodotti derivati attività di miglioramento delle aree forestali;
 - sottoprodotti derivanti da attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi;
 - sottoprodotti derivanti da lavori di mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
 - sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli
 - sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, noccioli, gusci;
 - sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: pula, lolla.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività industriali
 - sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
 - sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

Parte B – Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali
 - Kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali
 - Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - Canna d'Egitto (*Saccharum spontaneum* L.)
 - Cannuccia di palude (*Phragmites australis* L.)
 - Disa o saracchio (*Ampelodesmus mauritanicus* L.)
 - Ginestra (*Spartium junceum* L.)
 - Miscanto (*Miscanthus* spp.)
 - Panico (*Panicum virgatum* L.)

3) Specie arboree

- Acacia (*Acacia* spp.)
- Eucalipto (*Eucalyptus* spp.)
- Olmo siberiano (*Ulmus pumila* L.)
- Ontano (*Alnus* spp.)
- Paulonia (*Paulownia* spp.)
- Pino della California (*Pinus Radiata*)
- Pioppo (*Populus* spp.)
- Platano (*Platanus* spp.)
- Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.)
- Salice (*Salix* spp.)